



**CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA**  
*(Provincia di Bergamo)*

**COPIA**

---

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero 23 Del 23-02-2022

<b>Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2022</b>
---

L'anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 09:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>NICOLI SEBASTIAN</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>BERETTA ALBERTO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>BETTINELLI LUCA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>BRIGNOLI CHIARA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>MONDINI MARTA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>SEGHEZZI MARCO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor NICOLI SEBASTIAN in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor BRANDO GIUSEPPE

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
Comunicata ad altri Enti	N		

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

*«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;*

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 11, in data 28 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita:

*«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»;*

Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti;

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta Comunale;

Visto la delibera n. 58 del 31/05/2021 di approvazione delle tariffe del canone unico per l'anno 2021;

Visto la delibera n. 12 del 26/01/2022 di proroga delle scadenze di pagamento per l'anno

2022 del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

*«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.»;*

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 di proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2022;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Richiamato il Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale che demanda alla Giunta Comunale la definizione delle tariffe e la fissazione del termine entro il quale eseguire

il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare le tariffe per l'anno 2022 del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e aree destinate ai mercati come segue da tabella allegata a far parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
- 2) di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2022;
- 3) di confermare come stabilito dalla delibera di Giunta n. 12 del 26/01/2022 le seguenti scadenze di pagamento:
  - ✓ versamento in una unica soluzione entro la data del 30/04/2022, ovvero in caso di versamento rateale, alla data del 30/04/2022 della prima e seconda rata, con le successive 2 rate alle date del 31/07/2022 e 31/10/2022;
- 4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese favorevole unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to NICOLI SEBASTIAN

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to BRANDO GIUSEPPE

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to BRANDO GIUSEPPE

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 23-02-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to BRANDO GIUSEPPE

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to BRANDO GIUSEPPE

---

È copia conforme all'originale.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BRANDO GIUSEPPE

---

### **ESECUTIVITA'**

DELIBERA DI GIUNTA n.23 del 23-02-2022 COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per il decorso termine di 10  
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.  
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to BRANDO GIUSEPPE